



# COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

*“Paese dell'Ossidiana”*

## AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

### IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95; la legge 21 marzo 1990 n. 53 e s.m.i., che ha istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello;

Visto che ai sensi del sopraccitato art. 1, comma 7, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo presentando apposita domanda al Sindaco;

Rilevato che il Presidente della Corte d'appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

### INVITA

Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare entro il mese di **ottobre c.a.**, domanda scritta al Sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Si avverte che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361.

Per il ritiro dei moduli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

Pau 01/10/2019



IL SINDACO

(Dott. Ing. Franceschino Serra)

Non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore, di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.